



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 6 maggio 2015
LM/et

REG_CAL

Prot. 0000408 del 06/05/2015



Egregio Signor
Mario Tonina
Presidente
Terza Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancì, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: consultazione in merito al disegno di legge n. 68 "Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente" (proponente assessore Gilmozzi).

Pregiatissimo Presidente,

ringrazio per la preziosa opportunità di confronto concessa al sistema delle autonomie locali con l'invito all'odierna audizione per formalizzare nella presente nota le osservazioni rivolte all'attenzione di codesta spettabile Commissione.

La posizione degli enti locali, di seguito illustrata, è stata discussa e votata dal Consiglio delle autonomie locali, riunitosi nella seduta del 29 aprile, ed è stata formulata tenuto conto dei contributi emersi nel corso del dibattito assembleare.

Come riferito nella relazione tecnica e illustrativa, il DDL risponde principalmente all'esigenza di coordinamento della normativa provinciale con la disciplina nazionale (Codice dell'ambiente), in particolare rispetto alle novità introdotte dal cosiddetto "decreto crescita" (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), convertito in legge (legge 11 agosto 2014, n. 16), andando ad incidere sulle soglie e criteri di assoggettamento alla procedura di **valutazione d'impatto ambientale** (VIA) per i progetti di infrastrutture di rilevanza strategica.

Senza entrare nel merito dei singoli articoli, considerato che si tratta sostanzialmente del corretto recepimento della Direttiva sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE), per cui sono in atto delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, non si può che prendere atto dell'intento di riordino legislativo ed esprimere condivisione per il disegno di legge nel suo insieme.

Ciò premesso, si apprezza, per quanto ci concerne, il diretto coinvolgimento delle amministrazioni interessate in seno alle conferenze di servizi chiamate ad esprimersi sia nella fase consultiva (art 2), come modificata dal DDL sopra richiamato, sia in corso di istruttoria nei processi decisori che compongono le diverse fasi di formazione della VIA.

Un appunto merita il richiamo al regolamento attuativo che darà effettività alla legge del 2013, delle cui modifiche si discute, in particolare rispetto alla valutazione di competenza dei comuni riguardo agli aspetti urbanistici degli interventi assoggettati alla procedura de qua. Si legge infatti la possibilità che qualora l'amministrazione locale si esprima in via definitiva in conferenza dei servizi, non sarà più necessario acquisire un titolo edilizio per l'opera, bensì sarà sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata d'inizio attività. Considerata la rilevanza edilizia ed



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

urbanistica delle opere, impianti e progetti che possono essere assoggettati al controllo di impatto ambientale, tale meccanismo è condivisibile nel limite in cui siano concessi, nel regolamento, tempi e procedure consone per permettere l'effettiva istruttoria tecnica ed urbanistica in vista della conferenza di servizi.

Si ritiene positiva la precisazione (art. 13) dell'iter di approvazione dei progetti di opere pubbliche, che rende possibile il coordinamento con la procedura di valutazione d'impatto ambientale, percorsa in parallelo.

Del pari pregevole la scelta di coordinare i complessi procedimenti di VIA e autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la volontà di uniformare la durata dei procedimenti e di accorpare le fasi procedurali nello sforzo di alleggerire i corposi passaggi amministrativi.

Per quanto concerne l'**autorizzazione unica territoriale (art 10)**, condivisa naturalmente la volontà di alleggerire gli oneri amministrativi in capo alle imprese, si rimarca quanto considerato sin dal concepimento della norma, ossia l'improrogabile necessità di introduzione sistemi semplificati che facilitino lo sviluppo dell'economia locale per tentare di superare il protratto periodo di crisi economica generale. Per tale ragione ci si augura la pronta approvazione del relativo regolamento attuativo, in difetto del quale la previsione è destinata a rimanere lettera morta, e si chiede che in quella sede sia posta attenzione agli effetti, in termini di esercizio di potere, che tale riorganizzazione procedurale potrebbe comportare sugli organi consultivi di comuni e comunità (ad esempio commissioni edilizie comunali e commissioni per la pianificazione territoriale e per il paesaggio delle comunità).

Parimenti è apprezzabile la semplificazione proposta per l'autorizzazione all'installazione di **impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (art 14)**, con l'eliminazione del comitato provinciale in favore della più snella conferenza di servizi a cui partecipano di diritto le amministrazioni interessate, le quali possono esprimersi, similmente a quanto avviene per la procedura di VIA, anche in merito agli aspetti urbanistici. Rispetto al testo proposto si segnala, per gli atti di competenza comunale e di comunità, il mancato coordinamento tra le previsioni del nuovo articolo 5 ter ed i commi 3 e 4 dell'articolo 2 vigente della l.p. 9/1997.

In ultimo, la volontà di definire i criteri di individuazione delle **sorgenti significative (art 20)** ai fini del rilascio in alveo del deflusso minimo vitale (DMV) da parte delle derivazioni gravanti sui corsi d'acqua trentini assume pressante attualità in vista delle prossime scadenze fissate dal piano di tutela delle acque (31 dicembre 2016). In tale senso è senz'altro condivisa la scelta di chiarire quali siano le ipotesi di esenzione dall'obbligo di rilascio suddetto ed elaborare in maniera trasparente le modalità per l'effettuazione delle relative operazioni, purché **in tale processo siano coinvolti preliminarmente i comuni territorialmente interessati** considerati i rilevanti interessi che le amministrazioni locali investono, direttamente o tramite le proprie forme di gestione societaria, nell'utilizzazione delle risorse idriche.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

